

Edizione di lunedì 1 Giugno 2020

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: oggi alle 9 il primo appuntamento
di Sergio Pellegrino

ACCERTAMENTO

Proroga annuale dei termini di decadenza per avvisi e accertamenti
di Angelo Ginex

AGEVOLAZIONI

Decreto Rilancio: l'indennità in favore dei lavoratori domestici
di Stefano Rossetti

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Dividendi intracomunitari in uscita e nozione di beneficiario effettivo
di Fabio Landuzzi

IMPOSTE SUL REDDITO

Detrazione spese università non statali: massimali per l'anno 2019
di Clara Pollet, Simone Dimitri

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di Andrea Valiotto

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: oggi alle 9 il primo appuntamento

di Sergio Pellegrino



Oggi, alle ore 9, parte l'avventura di ***Euroconference In Diretta***, il nuovo prodotto di **Euroconference** per garantire l'**aggiornamento continuativo** di professionisti, collaboratori di studio e più in generale di chi si occupa della materia fiscale.

La fruizione di ***Euroconference In Diretta*** avviene attraverso la **piattaforma Evolution**.

I **partecipanti a Master Breve** e gli **abbonati di Evolution** hanno ricevuto nei giorni scorsi l'invito ad assistere alla **prima diretta** hanno due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'[area clienti](#) sul sito ***Euroconference*** (transitando poi da qui su ***Evolution***);
2. direttamente dal portale di ***Evolution*** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di ***Euroconference*** (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

Questi gli argomenti che andremo ad affrontare nella **prima puntata**, che sarà largamente incentrata sulle novità contenute nel **Decreto Rilancio**.

Dopo la **presentazione iniziale**, nella **sessione di aggiornamento** mi occuperò dell'analisi delle disposizioni del decreto che si concretizzano in **misure di aiuto a favore di lavoratori e imprese**.

Partiremo dall'**indennità di 600 euro** prevista dal **Cura Italia**, che vede un **ampliamento della platea dei beneficiari** ad opera del **Decreto Rilancio**, così come un'estensione "temporale" anche ai mesi di aprile e maggio.

Importante sottolineare anche l'**inserimento di un termine finale per richiedere l'indennità di marzo**: entro dopodomani, **mercoledì 3 giugno**, devono essere presentate le relative domande.

In questo ambito daremo conto anche delle [circolari 66 e 67 emanate dall'Inps](#) venerdì scorso.

Analizzeremo quindi il **contributo a fondo perduto** inserito dall'[articolo 25 del Decreto Rilancio](#) per **sostenere i soggetti titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo e reddito agrario titolari di partita Iva, le condizioni di accesso** al beneficio e la sua **quantificazione**.

Infine, la sessione di aggiornamento si chiuderà con l'esame dell'[articolo 24 del Decreto Rilancio](#) che prevede che non sia dovuto il **saldo Irap** per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e la **prima rata dell'acconto Irap** per il periodo d'imposta successivo: in questo ambito commenteremo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella [risoluzione 28/E](#), anch'essa emanata venerdì 29.

La **seconda sessione**, dedicata a **scadenze e adempimenti**, sarà a cura della collega **Lucia Recchioni**, che "sistemizzerà" le **nuove scadenze fiscali** alla luce delle proroghe previste dal *Decreto Rilancio*.

Le disposizioni degli [articoli 126 e 127](#) del decreto si sono limitate a **spostare al 16 settembre gran parte dei versamenti sospesi** dal *Decreto Cura Italia* e dal *Decreto Liquidità*, senza introdurre differimenti per i mesi successivi, e ha deluso la **mancata proroga dei versamenti legati alle dichiarazioni dei redditi**, che, almeno per il momento, dovranno essere effettuati nei termini ordinari.

Nella **terza sessione**, quella del **caso operativo**, analizzeremo la fattispecie che è stata scelta attraverso il **sondaggio on line** lanciato la scorsa settimana.

Il tema è quello delle **conseguenze degli effetti della crisi Covid-19 sui contratti di locazione** e in particolare analizzeremo il caso di un **conduttore** che, sulla base del disposto dell'[articolo 91 del Cura Italia](#), ha richiesto al locatore **l'immediato recesso dal contratto di locazione** con l'esclusione dall'obbligo di versare i canoni dovuti, richiamando le disposizioni codicistiche in materia di esclusione della responsabilità del debitore per impossibilità della prestazione e impossibilità sopravvenuta.

Nella **quarta sessione**, dedicata all'**approfondimento** di una tematica di interesse professionale, concentreremo la nostra attenzione sul **credito d'imposta per i canoni di locazione**, materia profondamente innovata dal *Decreto Rilancio*: anche in questo caso l'argomento è stato scelto attraverso il **sondaggio** dai partecipanti.

La **quinta sessione** è invece quella sulla **finanza agevolata** (e tematiche affini), che verrà curata settimanalmente da **Gruppo Finservice**, con il quale da oggi inizia la collaborazione con la nostra azienda che interesserà anche *Euroconference News*.

Il tema che verrà affrontato dalla dottoressa **Sofia Pantani** del *Centro Studi di Gruppo Finservice* è di stringente attualità ed è anch'esso riconducibile al *Decreto Rilancio*: si tratta del **credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione** introdotto dall'[articolo 125](#) del decreto.

Il nostro appuntamento si concluderà infine con la **sessione di risposta ai quesiti** che verranno formulati dai partecipanti sulle tematiche trattate.

Per chi non potrà partecipare alla **diretta questa mattina alle ore 9** ci sarà comunque la possibilità di visionare la **prima puntata in differita *on demand*** a partire da questo pomeriggio **alle ore 15**.

Nel frattempo vi suggerisco anche di iscrivervi alla **Community** di **Euroconference In Diretta** su **Facebook**, utilizzando il *link* <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



COMMUNITY

ACCERTAMENTO

Proroga annuale dei termini di decadenza per avvisi e accertamenti

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

AGGIORNAMENTO COVID-19: IL DECRETO “RILANCIO” E LA CONVERSIONE DEL “CURA ITALIA”

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Dopo il **D.L. 18/2020** (c.d. **Decreto Cura Italia**), al quale, in sede di conversione in legge, si è tentato di porre rimedio, accogliendo le diverse istanze pervenute circa la contestata proroga biennale dei termini di decadenza, anche il **D.L. 34/2020** (c.d. **Decreto Rilancio**), all'[articolo 157](#), interviene, nuovamente, sulla questione dei **termini di decadenza** degli atti impositivi in senso lato, partorendo stavolta la **scissione** tra la data di **emissione** e la data di **notifica** degli stessi.

Innanzitutto, appare evidente come la **rubrica della norma** (“*Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali*”) abbia il chiaro intento di legittimare la tanto decantata **finalità** della **disposizione**: ovvero, consentire una distribuzione della **notifica** degli atti da parte degli uffici **in un più ampio lasso di tempo** rispetto agli ordinari termini di decadenza dell’azione accertatrice.

Ciò detto, l'[articolo 157, comma 1](#) dispone che, in deroga all'[articolo 3 L. 212/2000](#) (c.d. Statuto del contribuente), gli **atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione e rettifica e liquidazione**, in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono:

- **emessi entro il 31 dicembre 2020;**
- **notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.**

Dunque, la soluzione da ultimo adottata è quella di una **proroga annuale** (e non più biennale) dei **termini di decadenza**.

È altresì precisato che, al fine di individuare gli **atti in scadenza** nel periodo sopra indicato (ovvero, tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020), non si tiene conto del **periodo di sospensione** previsto dall'[articolo 67, comma 1, D.L. 18/2020](#). Tale disposizione è chiaramente

diretta ad **estendere la portata applicativa della norma** anche a quegli atti che della citata proroga non avrebbero potuto beneficiare, ove si fosse tenuto conto degli 85 giorni di sospensione.

Vengono, inoltre, fatti salvi i casi di **indifferibilità e urgenza** (previsione di non agevole comprensione e che crea qualche problema, poiché presta il fianco a **distorsioni applicative**), nonché quelli in cui l'emissione dell'atto è funzionale ad **adempimenti fiscali** che richiedono il contestuale versamento di tributi.

L'[articolo 157, comma 2, D.L. 34/2020](#) ricomprende espressamente stavolta anche **altri atti, comunicazioni e inviti**, non menzionati dai precedenti decreti legge, **elaborati o emessi**, anche se non sottoscritti, **entro il 31 dicembre 2020**, quali:

- gli **avvisi bonari** di cui agli [articoli 36-bis e 36-terP.R. 600/1973](#);
- gli **inviti all'adempimento** di cui all'[articolo 21-bisL. 78/2010](#);
- gli atti di **accertamento** relativi al **bollo** di cui all'[articolo 5 D.L. 953/1982](#);
- gli atti di **accertamento** relativi al **superbollo** di cui all'[articolo 23, comma 21, D.L. 98/2011](#);
- gli atti di **accertamento** per omesso o tardivo versamento della **tassa sulle concessioni governative** di cui all'[articolo 21 D.P.R. 641/1972](#).

Problematica resta, invece, la questione relativa alle **cartelle di pagamento**.

L'[articolo 157, comma 3, D.L. 34/2020](#) dispone che sono **prorogati di un anno i termini di decadenza** per la notificazione delle cartelle di pagamento relative:

- alle **dichiarazioni presentate nell'anno 2018**, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di **liquidazione automatica** ex [articoli 36-bisP.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972](#);
- alle **dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017**, per le somme che risultano dovute ai sensi degli [articoli 19 e 20 Tuir](#);
- alle **dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018**, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di **controllo formale** prevista dall'[articolo 36-terP.R. 600/1973](#).

Dall'analisi della disposizione citata, però, appare evidente come essa **non faccia riferimento a eventuali cartelle di pagamento in scadenza nel 2020**, la cui sorte resta quindi dubbia.

Infatti, tutte le cartelle relative alle **ipotesi sopra indicate**, secondo quanto previsto dall'[articolo 25 D.P.R. 602/1973](#), avrebbero dovuto essere notificate, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre 2021**, ad eccezione di quelle relative al controllo formale anno di imposta 2018, da notificarsi **entro il 31 dicembre 2022**.

In via generale, è altresì previsto che per gli **atti** e le **comunicazioni** interessati dalla proroga

dei termini, **notificati nel 2021**, non sono **dovuti**, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto:

- sia gli **interessi per ritardato pagamento** di cui all'[articolo 6 D.M. 21.05.2009](#);
- sia gli **interessi per ritardata iscrizione a ruolo** di cui all'[articolo 20 D.P.R. 602/1973](#).

Da ultimo, al fine di **dimostrare** che l'atto sia stato **emesso nei termini di decadenza prorogati**, è disposto che l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni è provata “anche” dalla **data di elaborazione** risultante dai **sistemi informativi** dell'Agenzia delle Entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima.

Tale disposizione appare certamente insoddisfacente e si ritiene che il **contribuente** possa considerarsi pienamente **tutelato** solo in presenza di un **atto amministrativo “digitale”**, giacché solo la speciale previsione di **regole tecniche**, in osservanza delle quali un soggetto terzo attribuisce **data certa** al documento informatico, è **sinonimo di garanzia** per lo stesso, così come previsto dall'[articolo 20, comma 1-bis, D.Lgs. 82/2005](#).

AGEVOLAZIONI

Decreto Rilancio: l'indennità in favore dei lavoratori domestici

di Stefano Rossetti

DIGITAL Seminario di specializzazione
**IL REGIME DELLE LOCAZIONI BREVI
POST COVID-19**
Scopri di più >

L'[articolo 85](#) del D.L. Rilancio (D.L. 34/2020), al fine di sostenere il reddito dei soggetti che esercitano l'attività di lavoro domestico, prevede l'erogazione di un'indennità pari a **500 euro** in relazione ai mesi di **aprile e maggio 2020**.

L'indennità spetta ai lavoratori domestici che, alla data del **23 febbraio 2020**, avevano in essere contratti di collaborazione per una durata complessiva di 10 ore settimanali.

Inoltre, l'[articolo 85](#) del D.L. Rilancio prevede una serie di requisiti che devono essere rispettati affinché il collaboratore possa fruire dell'indennità. In particolare, il lavoratore domestico non deve:

- **convivere con il datore di lavoro.** L'inserimento di tale causa ostativa sembra dettata dal fatto che un collaboratore domestico convivente con il datore di lavoro risulti meno danneggiato dall'emergenza sanitaria in quanto, in tale situazione, non dovrebbe far fronte ai costi per l'alloggio;
- **essere titolare di pensione** ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'[articolo 1 L. 222/1984](#);
- **essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;**
- rientrare tra i soggetti che hanno **regolarizzato il rapporto di lavoro** ai sensi dell'[articolo 103 Decreto Rilancio](#);
- **percepire il reddito di cittadinanza ex D.L. 4/2019 in misura pari o superiore all'indennità.** Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità, in luogo del versamento dell'indennità verrà integrato il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare di 500 euro.

L'indennità non è cumulabile con:

- le **indennità previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del Decreto Cura Italia**. Si tratta delle indennità di cui possono fruire i **professionisti** e i **lavoratori con rapporto di collaborazione continuativa**, i **lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago**, i **lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari**, i **lavoratori del settore agricolo** e i **lavoratori dello spettacolo**;
- le "nuove" **indennità previste dall'articolo 84 del Decreto Rilancio**. Si tratta, in linea generale, del rinnovo per il mese di aprile e maggio delle indennità del punto precedente;
- le **indennità erogate attingendo al fondo per il reddito di ultima istanza ex articolo 44 del Decreto Cura Italia**;
- il **reddito di emergenza** ex [articolo 82](#) del Decreto Rilancio.

L'indennità, che **non sarà assoggettata ad imposizione fiscale**, verrà erogata dall'Inps a seguito di invio di apposita domanda con modalità on line attraverso il sito internet www.inps.it.

Come si evince dal [messaggio Inps n. 2184/2020](#) per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

- **Pin ordinario o dispositivo rilasciato dall'Inps**;
- **Spid di livello 2 o superiore**;
- **Carta di identità elettronica 3.0 (CIE)**;
- **Carta nazionale dei servizi (CNS)**.

All'atto della compilazione della domanda il richiedente dovrà **verificare le proprie generalità** e dichiarare sotto la propria responsabilità di essere **in possesso dei requisiti previsti dalla norma per fruire dell'indennità**.

Inoltre, dovranno essere indicate le modalità di accredito scelte per il pagamento selezionando tra:

- **codice Iban per bonifico bancario/postale**;
- **accredito su libretto postale**;
- **bonifico domiciliato**.

Può essere scelto anche il **pagamento in contanti** presso lo sportello delle Poste e in tal caso il bonifico potrà essere riscosso presso qualsiasi ufficio postale.

L'Iban comunicato deve essere associato ad un conto **intestato al richiedente l'indennità** (prima dell'eventuale erogazione dell'importo dovuto, l'Inps verificherà la corrispondenza fra soggetto beneficiario dell'indennità e il titolare del conto associato all'Iban comunicato).

Dopo che il soggetto richiedente ha presentato la domanda di indennità online, gli sarà rilasciata una ricevuta, che non contiene ancora la protocollazione della domanda, ma un primo **identificativo univoco**.

La ricevuta della domanda protocollata potrà essere scaricata successivamente dal sito Inps, nella medesima sezione in cui è stata presentata la domanda e **dell'avvenuta protocollazione ne verrà avvertito il richiedente tramite un messaggio inviato ai recapiti telematici (SMS/e-mail)**. La domanda verrà messa comunque subito in lavorazione, anche in assenza della protocollazione.

Da ultimo si segnala che sul portale web dell'Inps è anche possibile:

- **visualizzare lo stato della domanda presentata, e scaricare la ricevuta;**
- **variare i dati di pagamento**, modificando le scelte fatte riguardo le modalità di accredito dell'indennità. Questa funzione sarà attiva fintanto che non sia stato avviato il processo di emissione del pagamento.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Dividendi intracomunitari in uscita e nozione di beneficiario effettivo

di Fabio Landuzzi

DIGITAL Seminario di specializzazione

I CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONE NEL 2020

[Scopri di più >](#)

Nelle operazioni transfrontaliere relative al **pagamento in ambito comunitario di interessi e royalties**, e alla **distribuzione di dividendi**, le questioni afferenti alla rilevanza della **nozione di "beneficiario effettivo"** ed in modo particolare ai rapporti con i **principi dell'abuso del diritto** sono tuttora **irrisolte** e presentano **profili di incertezza** molto significativi che si contrappongono, invece, alla sentita **necessità di chiarezza** nei rapporti infragruppo.

Il tema, anche dopo le “famose” **c.d. “sentenze danesi”**, è tanto sentito ed attuale che l’Agenzia delle Entrate ha aperto un **tavolo di lavoro** proprio finalizzato ad approfondire questi temi.

Sono stati perciò pubblicati molti contributi in dottrina, fra cui anche quello di **Assonime** nel recente documento **“Note e Studi n. 10/2020”**.

Vediamo ora di focalizzare, seppure in modo molto limitato e generale, alcune delle **principali questioni** che attengono al **pagamento dei dividendi** da una società italiana ad una sua controllante residente in altro Stato dell’Unione Europea.

Partiamo dall’osservare che il **riferimento al “beneficiario effettivo”** si atteggi a **modo diverso** nell’ambito delle **Convenzioni contro le doppie imposizioni** (Modello Ocse) e del relativo Commentario, rispetto a come lo stesso viene posto nelle **Direttive UE**; e, a sua volta, molto diverse sono, in questo ultimo ambito, le regole riferite al **pagamento di interessi e royalties** ([Direttiva n. 2003/49/Ce](#)) rispetto a quelle riferite al **pagamento di dividendi** ([Direttiva madre-figlia n. 2011/06/Ce](#)).

È sufficiente osservare che, nella Direttiva madre-figlia, il concetto di **beneficiario effettivo non viene neppure citato**; va anche ricordato quale è la *ratio* di tale Direttiva, ovvero quella di **favorire il raggruppamento di imprese** all’interno della UE, e di fare in modo che l’utile della società figlia sia **assoggettato ad imposizione una sola volta** presso la medesima, rendendo

così i dividendi esenti sia da ritenuta in uscita che da imposizione nello Stato di residenza della società madre.

In questo contesto, sopraggiunge poi la **clausola anti abuso**, la quale **si applica in tutte le Direttive UE**.

Quindi, il **punto cruciale** di tutta la questione diventa proprio il **sovraporsi della nozione di beneficiario effettivo** (che, ricordiamo, è assente nella Direttiva madre-figlia) con la **clausola anti abuso**.

Ed è in questo contesto che si collocano le c.d. “**sentenze danesi**”.

Ebbene, che le **Direttive UE non possano essere usate per fini abusivi** (ad esempio, da società meramente **conduit** per trasferire utili a imprese non comunitarie) costituisce un principio indiscutibile e meritorio.

Ma il punto di attrito, che non è affatto risolto dalle sentenze danesi, è se sia giusto o meno che la **nozione di beneficiario effettivo e quella di abuso** mantengano una **distinzione**; la risposta a questo interrogativo, obiettivamente, dovrebbe essere positiva, ma ciò non appare affatto delineato dalle suddette sentenze danesi.

Il **concetto di fondo** che si intende sottolineare è che non ci trova affatto concordi l'affermazione secondo cui le sentenze danesi **importerebbero** de plano, nell'ambito della **Direttiva madre-figlia**, la **nozione di beneficiario effettivo**.

Questa interpretazione, ribadisce Assonime, **non pare corretta**.

Un esempio è lampante: può essere ammesso che, per il semplice fatto che la società **holding madre comunitaria distribuisca i suoi utili ai suoi soci** (comunitari o non), siano questi ultimi ad essere automaticamente **qualificati come i beneficiari effettivi** dei dividendi pagati dalla figlia?

La risposta dovrebbe essere del tutto **negativa**, fatto salvo, appunto, che vi siano elementi per **applicare una clausola anti abuso** dimostrando, con tutte le tutele procedurali del caso, che la società madre ha funto da **mero schermo fittizio**.

Altrimenti, la società **holding intermedia** starebbe agendo nel suo **ruolo naturale**, e quindi legittimo.

In altri termini, nell'ambito della Direttiva madre-figlia, e quindi restando nel contesto della **distribuzione di dividendi**, solo l'applicazione della **clausola anti abuso** dovrebbe trovare applicazione, presupponendo quindi **una disamina a 360 gradi dell'operazione**; se così è, allora, il contribuente avrebbe la possibilità di **dimostrare che non ci è stato alcun indebito vantaggio fiscale**, come ad esempio potrebbe avvenire quando il contribuente fosse in grado di dimostrare che tali dividendi **avrebbero potuto comunque beneficiare dell'esonero** da

imposizione anche ove fossero stati pagati direttamente al soggetto residente nello Stato terzo, in base ad una norma interna o convenzionale.

Come premesso, il tema presenta **elevate complessità** ed è quindi fonte di **molti spunti di riflessione**, che impattano poi fortemente sull'ulteriore tema estremamente complicato della definizione della **sostanza economica della società holding**, e quindi della sua **genuinità**, che non può essere certo misurata secondo **indicatori fisici**, bensì indagando le **funzioni economiche** e finanziarie che la holding assolve nella struttura di investimento (ad es.: segregazione del rischio, indirizzo strategico, monitoraggio degli investimenti, ecc.).

IMPOSTE SUL REDDITO

Detrazione spese università non statali: massimali per l'anno 2019

di Clara Pollet, Simone Dimitri

DIGITAL Seminario di specializzazione

DEDUZIONI E DETRAZIONI FISCALI

[Scopri di più >](#)

Il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 19 dicembre 2019, che **stabilisce gli importi massimi detraibili delle spese per le università non statali per l'anno 2019**, è entrato in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 11 febbraio 2020.

Si ricorda che, ai sensi dell'[**articolo 15, comma 1, lettera e\), Tuir**](#), le spese relative alle tasse e contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università (statali e non), **sono detraibili dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2019, nella misura del 19%**.

La detrazione è **calcolata sull'intera spesa sostenuta se l'università è statale**. Invece, le **spese sostenute per la frequenza di università non statali italiane**, possono essere portate in detrazione **entro determinati massimali di spesa**, stabiliti annualmente dal citato Decreto del Ministero dell'Istruzione, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche.

Quest'anno tali importi, distinti per ciascuna area disciplinare di afferenza e Regione in cui ha sede ciascuna facoltà universitaria, sono stati sostanzialmente **confermati rispetto allo scorso anno**.

Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e Isole
Medica	3.700 euro	2.900 euro	1.800 euro
Sanitaria	2.600 euro	2.200 euro	1.600 euro
Scientifico – tecnologica	3.500 euro	2.400 euro	1.600 euro
Umanistico – sociale	2.800 euro	2.300 euro	1.500 euro

Le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico **afferenti alle aree disciplinari riportate nella tabella** di cui sopra, nonché le zone geografiche di riferimento delle Regioni (Nord, Centro, Sud e isole) **sono definite e distinte** [**nell'Allegato 1 D.M. 19.12.2019**](#). Nell'allegato sono riportate le tabelle dei raggruppamenti dei corsi di studio per area disciplinare nonché della ripartizione delle Regioni per area geografica.

Con riferimento ai **corsi post-laurea** (corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e secondo livello) **il massimale di spesa detraibile è pari a:**

- 3.700 euro – Nord Italia
- 2.900 euro – Centro
- 1.800 euro – Sud e isole

Agli importi sopra descritti va sommato l'ammontare relativo alla **tassa regionale per il diritto allo studio**, di cui all'[**articolo 3 L. 549/1995**](#) e successive modificazioni.

I medesimi limiti si applicano alle spese sostenute per la **frequenza di corsi di perfezionamento** anche se non espressamente menzionati nel citato decreto ministeriale ([**circolare 13/E/2019**](#)). Peraltro, a seguito delle modifiche intervenute con la L. 208/2015, per i **master privati di I e II livello** è richiesto, a partire dal 2015, solo la verifica della circostanza che i master siano **attivati da istituti universitari**. Conseguentemente, non è più necessario fare un confronto con corsi analoghi, per durata e struttura di insegnamento, erogate da università statali.

Il limite individuato dal decreto del MIUR include anche la spesa sostenuta per il **test di ammissione**. Nel caso di sostenimento di **più prove di ammissione** in università non statali situate in aree geografiche diverse o di sostenimento di più **prove di ammissione per corsi di laurea** in università non statali appartenenti a diverse aree tematiche, occorre distinguere a seconda che lo studente proceda o meno ad **iscriversi** ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il **test**. In caso di **iscrizione**, occorrerà far rientrare le spese sostenute per i test di ammissione nel limite proprio del corso a cui lo studente si andrà ad iscrivere.

Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto più test di ammissione ad università non statali **senza, tuttavia, iscriversi ad alcun corso**, ai fini della detraibilità deve fare riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test; nel limite di spesa individuato dal decreto del MIUR è **compresa anche l'imposta di bollo**.

Per tale imposta, infatti, **non è prevista esplicitamente la possibilità di sommare l'importo a quello già ricondotto nei suddetti limiti** come, invece, disposto per la **tassa regionale per il diritto allo studio** (si veda articolo 1, comma 4, del decreto del MIUR).

Nel caso di **frequenza all'estero di corsi universitari**, ai fini della detrazione occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito in relazione alla frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo **studente ha il**

domicilio fiscale ([circolare 18/E/2016](#), risposta 2.2).

Allo stesso modo, nel caso di spese sostenute all'estero per la **frequenza di corsi post-laurea**, ai fini della detrazione, occorre far riferimento all'**importo massimo stabilito** per la frequenza di corsi di istruzione post laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il **domicilio fiscale**.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto



Aspetti del nuovo radicalismo di destra

Theodor W. Adorno

Marsilio

Prezzo – 12,00

Pagine – 96

Il 6 aprile 1967 Theodor Adorno tenne una conferenza all'Università di Vienna il cui valore va ben oltre l'aspetto puramente storico e che può aiutarci a comprendere il tempo che stiamo vivendo. Risalendo alle origini del consenso ottenuto dai movimenti radicali di destra, il filosofo intendeva chiarire le ragioni dell'ascesa dell'NPD, formazione di destra che all'epoca stava registrando un certo successo nella Repubblica Federale Tedesca. Adorno mette in luce e collega tra loro in modo inedito vari elementi: il congegno sofisticato della propaganda e l'antisemitismo, il connubio tra perfezione tecnologica e un «sistema folle», l'individuazione di un capro espiatorio e l'odio ostentato verso gli intellettuali di sinistra e la cultura in generale, la tendenza del capitale alla concentrazione e la paura diffusa di perdere il proprio status sociale. Oggi lo «spettro» a cui la conferenza è dedicata non solo non si è dissolto, ma assume nuove e inquietanti sembianze. Diventa dunque ancora più importante prendere coscienza dei meccanismi dell'agitazione fascista e dei fondamenti psicologici e sociali su cui poggia. Nella consapevolezza che «se si vogliono affrontare sul serio queste cose, bisogna richiamare in modo perentorio gli interessi di coloro ai quali la propaganda si rivolge. Ciò vale soprattutto per i giovani che devono essere messi in guardia».



Noi siamo la rivoluzione


Joshua Wong e Jason Y Ng

Feltrinelli

Prezzo – 15,00

Pagine – 224

Questa battaglia è cominciata anni fa, quando Joshua Wong era un adolescente. Mentre gli adulti stavano in silenzio, Joshua organizzò la prima protesta studentesca nella storia di Hong Kong per opporsi alla riforma dell'istruzione voluta dal governo filocinese. Da allora, ha guidato la Rivolta degli ombrelli, il grande movimento di resistenza pacifica al braccio sempre più lungo di Pechino sull'ex colonia britannica. Ha fondato un partito politico, Demosist?, e ha attirato l'attenzione della comunità internazionale sulle proteste contro l'ingerenza della Cina nell'autonomia della città. Più di due milioni di persone sono scese nelle piazze e nelle strade di Hong Kong. Joshua è stato ripetutamente in carcere. Per la prima volta racconta la sua storia, che fa rumore ovunque nel mondo e, soprattutto, è la testimonianza di una battaglia che ci riguarda da vicino. La sua è la lotta della libertà contro la censura e dei valori democratici contro il titanismo totalitario della Cina. Joshua Wong è un ribelle ed è un testimone straordinario della sua generazione, perché è ispirato da ideali che portano alla nascita di diritti nuovi. I diritti, infatti, non stanno fermi. La loro area non è definita per sempre. Le trasformazioni della società comportano nuove domande. Ed è proprio questa la trama della democrazia. Una democrazia sempre a rischio, in Oriente come in Occidente. La battaglia di Hong Kong è anche la nostra. Restare in silenzio non è più possibile.



Il signore di San Francisco e altri racconti

Ivan Bunin

Adelphi

Prezzo – 20,00

Pagine – 244

Quello di Bunin è un «severo talento», si legge nella motivazione del Premio Nobel di cui fu insignito nel 1933 – e in effetti la sua prosa terribilmente precisa, densa, intransigente riesce a essere non meno implacabile di quella di ?echov. Bunin non racconta solo storie della sua terra: prima del '17 è stato anche un appassionato viaggiatore, e i paesaggi geografici e umani da lui osservati – soprattutto l'Oriente, dove gli europei possono percepire «un vago sentore della vita, della morte, del divino», e l'Italia, dove ha soggiornato a lungo – si riverberano nei racconti radunati in questo libro, fra i quali il lettore troverà alcuni vertici della sua narrativa. Come Il signore di San Francisco, dove il viaggio per mare di un ricco americano e della sua famiglia evoca con rara intensità il «dolce inganno della vita»; o come Il respiro lieve, prodigiosa miniatura su uno dei temi prediletti da Bunin: quella frenesia «di accogliere nel proprio cuore tutto il mondo visibile e invisibile prima di farne dono a qualcun altro» che si chiama amore.



Madrigale senza suono

Andrea Tarabbia

Bollati Boringhieri

Prezzo – 16,50

Pagine – 377

Un uomo solo, tormentato, compie un efferato omicidio perché obbligato dalle convenzioni del suo tempo. Da lì scaturisce, inarginabile, il suo genio artistico. Gesualdo da Venosa, il celebre principe madrigalista vissuto a cavallo tra Cinque e Seicento, è il centro attorno a cui ruota il congegno ipnotico di questo romanzo gotico e sensuale. Come può, è la domanda scandalosa sottesa, il male dare vita a tale e tanta purezza sopra uno spartito? Per vendicare l'onore e il tradimento, il principe di Venosa uccide Maria D'Avalos, dopo averla sposata con qualche pettegolezzo e al tempo stesso con clamore. Fin qui la Storia. Il resto è la nostalgia che ne deriva, la solitudine del principe: è lì, nel sangue e nel tormento, che Andrea Tarabbia intinge il suo pennino e trascina il lettore in un labirinto. Questa storia ? è ciò che il lettore scopre sbalordito ? ci parla dritti in faccia, scollina i secoli e arriva fino al nostro oggi, si spinge fino a lambire i confini noti eppure sempre imprendibili tra delitto e genio. Con un gioco colto e irresistibile, tra manoscritti ritrovati e chiose di Igor' Stravinskij ? che nel Novecento riscoprì e rilanciò il genio di Gesualdo ? Andrea Tarabbia, scrittore tra i migliori della sua generazione, costruisce un romanzo importante, destinato a restare. L'edificio che attraverso Madrigale senza suono Tarabbia innalza è una cattedrale gotica da cui scaturisce la potenza misteriosa della musica. È impossibile, per il lettore, non spingere il portale. E, una volta entrato, non restarne intrappolato.



La locanda del gatto nero

Yokomizo Seishi

Sellerio

Prezzo – 13,00

Pagine – 176

In un distretto di Tokyo, diventato nel dopoguerra «un pullulare di commerci clandestini», un bonzo del vicino tempio buddista è sorpreso a scavare spasmodicamente nel giardino della Locanda del Gatto nero. Dalla terra affiora un cadavere di donna. È una giovane evidentemente legata agli affari più o meno equivoci del locale ma ha il volto devastato e nessuno può riconoscerla. La polizia si concentra con poca fantasia sugli intrighi adulterini dei due proprietari dell'esercizio, i coniugi Itojima. Il marito sarebbe l'assassino della moglie in complicità con l'amante. Ma alcuni colpi di scena sconvolgono questa ricostruzione. È a questo punto che entra in scena il detective Kindaichi K?suke, trasandato, irritante, balbuziente, infallibile: e tutto quanto, da puzzle inestricabile, diventa narrazione coerente. Spiega l'autore, nella cornice del romanzo – in cui immagina che proprio il detective gli abbia consegnato i documenti per la storia da scrivere – che La locanda del Gatto nero è un thriller del genere del «delitto senza volto». Infatti Yokomizo Seishi è stato il popolarissimo traghettatore nella cultura giapponese della detective story di scuola occidentale; e capace di saldare questa solida tradizione con le paure ataviche e il gusto horror tipici della sua terra. Kindaichi, poliziotto privato giapponese dalla eccentrica personalità e un talento per i misteri irrisolvibili, è esemplare in patria quanto Maigret in Europa.